

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI ED IRREGOLARITA' (C.D. "WHISTLEBLOWING")

1 PREMESSA

2 FINALITÀ

3 AMBITO SOGGETTIVO (ART. 3 D.LGS. 24/2023)

4 AMBITO OGGETTIVO (ART. 1 E ART 2 D.LGS. 24/2023)

5 PROCESSO DI SEGNALAZIONE

5.1 LA SEGNALAZIONE

5.2 IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA (ART. 4 E 5 DEL D.LGS. 24/2023)

5.2.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

5.2.2 ITER PROCEDURALE

5.3 IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA (ART. 6 E 15 DEL D.LGS. 24/2023)

6 TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

7 RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

8 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

9 RISERVATEZZA, GESTIONE DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA

10 DISPOSIZIONI FINALI

La presente policy definisce, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, la procedura della Cia Toscana Servizi S.r.l. (di seguito denominata, per brevità, anche solo CIA) da seguire per **ogni segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, e di cui il Segnalante (Whistleblower) sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. Tale procedura è conforme alle Linee guida ANAC, nonché alle Linee guida emanate da Confindustria per gli Enti privati.**

Definizioni:

- **Whistleblowing**: segnalazione di comportamenti illeciti avvenuti all'interno dell'azienda e riscontrati da dipendenti, collaboratori, fornitori, professionisti, clienti durante la propria attività lavorativa o professionale o comunque in costanza di rapporti giuridici e commerciali con l'Ente medesimo;
- **Segnalante**: soggetto che effettua la segnalazione della violazione riscontrata e che dovrà essere garantito secondo quanto previsto dalla legge;
- **Facilitatore**: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e che lavora all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Gestore della segnalazione**: soggetto a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione;
- **Segnalato**: soggetto a cui viene attribuito l'illecito in fase di segnalazione, che dovrà essere garantito nel suo diritto di difesa;
- **Linee guida Confindustria**: linee guida messe a disposizione da Confindustria ad ottobre 2023 – Nuova disciplina "Whistleblowing", guida operativa per gli enti privati;
- **Linee guida ANAC**: linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle

disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

2 FINALITÀ

L'obiettivo perseguito dalla presente *policy* è quello di definire le **modalità di segnalazione degli illeciti**, in modo da fornire al Segnalante chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari della segnalazione, nonché le forme di tutela che gli vengono offerte dalla normativa in essere.

Sono escluse dall'ambito di applicazione:

- a) Le segnalazioni legate ad un interesse personale del segnalante, che riguardano rapporti di lavoro individuali, ovvero rapporti di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) Le segnalazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- c) Segnalazioni relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente).

Resta ferma la normativa in materia di: informazioni classificate, segreto medico e forense, segretezza della deliberazione degli organi giurisdizionali, norme di procedura penale sull'obbligo di segretezza delle indagini, disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura, difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati.

3 AMBITO SOGGETTIVO (art. 3 D.Lgs. 24/2023)

L'art. 3 individua le persone che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche cui si applicano le misure di prevenzione.

Per la CIA risultano rilevanti le seguenti:

- gli associati;
- i dipendenti;
- i lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività o forniscono beni o servizi;
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i volontari e tirocinanti anche non retribuiti;
- persone con funzioni di direzione, controllo, vigilanza, anche laddove tali ruoli siano esercitati in via di mero fatto.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico.

La tutela è riconosciuta anche a quei soggetti diversi dal Segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante o Denunciante, in particolare:

- i facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate a questo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante.

4 AMBITO OGGETTIVO (art. 1 e art. 2 D.Lgs. 24/2023)

L'art. 1 individua quale oggetto della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, tutte le **informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), per violazioni si intendono tutti i **comportamenti, atti od omissioni** che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

“1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)”.

La segnalazione può avere anche ad oggetto informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e devono incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente.

Rientrano nell'ambito oggettivo di tutela anche le comunicazioni ad ANAC delle **ritorsioni** (art. 17, comma 4) che coloro che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel proprio contesto lavorativo. Il decreto prevede che le comunicazioni di ritorsioni siano trasmesse esclusivamente ad ANAC.

Le disposizioni del decreto **non si applicano “alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate”.**

I motivi che hanno indotto il Segnalante a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

5 PROCESSO DI SEGNALAZIONE

5.1 LA SEGNALAZIONE

La segnalazione consiste nella comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni. È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di **tempo** e di **luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la **descrizione** del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare **documenti** che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Come disciplinato dal Capo II del Decreto, i Segnalanti per poter beneficiare della protezione prevista dal D.Lgs. 24/2023 devono trasmettere le segnalazioni attraverso i canali appositamente predisposti, di seguito elencati:

- **Canale interno:** canale predisposto dalla CIA;
- **Canale esterno:** canale predisposto da ANAC cui si accede nei casi previsti dall'art. 6 del D.lgs 24/2023 cui si rinvia;
- **Divulgazione pubblica:** canale che consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, cui si può ricorrere nei casi previsti dall'art. 15 del D.lgs 24/2023 cui si rinvia.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del Segnalante in quanto **in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno.**

5.2 IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA (ART. 4 E ART. 5 DEL D.LGS. 24/2023)

Il canale di segnalazione interna è stato attivato dalla CIA sentite le organizzazioni sindacali e rappresenta la misura di prevenzione predisposta per la gestione delle segnalazioni.

5.2.1 Modalità di presentazione della segnalazione interna

La segnalazione deve essere effettuata mediante la seguente modalità:

- in forma scritta con modalità informatica attraverso la compilazione del form fornito dalla piattaforma "DigitalPA", alla quale si accede tramite link <https://ciatoscanaservizisrl.segnalazioni.net>, servizio a tal fine appositamente attivato dalla CIA;
- con messaggio vocale attraverso la specifica procedura della piattaforma, accessibile al seguente link <https://ciatoscanaservizisrl.segnalazioni.net>;
- in forma orale su richiesta della persona segnalante direttamente al "Responsabile della segnalazione interna" mediante un incontro diretto richiesto attraverso i canali aziendali e fissato entro un termine di una settimana lavorativa.

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al "Responsabile della segnalazione interna" appositamente nominato dalla CIA nella persona del sig. Gianluca Fioravanti.

5.2.2 Iter procedurale

Il decreto, nell'ottica di assicurare una efficiente e tempestiva gestione della segnalazione, prevede il seguente iter procedurale:

SEGNALAZIONE: la persona esegue la segnalazione seguendo le indicazioni descritte nel precedente paragrafo 5.2.1 "modalità presentazione della segnalazione interna".

AVVISO: il “Responsabile della segnalazione interna” rilascia al Segnalante, entro 7 giorni, avviso di ricevimento come previsto dall’art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 24/2023.

INTERLOCUZIONE: Il Responsabile della segnalazione interna garantisce anche la possibilità di mantenere l’interlocuzione con il Segnalante e di essere ricontattato per acquisire elementi utili alla fase istruttoria e la possibilità di inviare ulteriori informazioni di cui verrà eventualmente a conoscenza ai fini dell’integrazione dei fatti oggetto di segnalazione. A seguito poi delle fasi di valutazione e di istruttoria, è data comunicazione al Segnalante della chiusura della istruttoria.

RISCONTRO DELLA SEGNALAZIONE ED ESITO: entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento al Segnalante viene dato riscontro dell’esito dell’istruttoria.

La segnalazione può essere archiviata per infondatezza e/o inammissibilità oppure accolta con i conseguenti adempimenti.

Non spetta in ogni caso al Responsabile accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti oggetto di segnalazione.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione sono conservati ai sensi dell’art. 14, comma 1, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre **5 anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

Il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, comporta per il Responsabile la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 21, comma 1, lett. b).

5.3 IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA (ART. 6 E 15 DEL D.LGS. 24/2023)

Qualora il Segnalante si ritrovi in una delle condizioni previste dall’art. 6 del D.Lgs. 24/2023, cui si rinvia, può procedere con la segnalazione esterna gestita da ANAC. Il Decreto inoltre prevede e tutela la divulgazione pubblica nelle forme e secondo le regole riportate all’art. 15, cui si rinvia.

6 TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Il sistema di protezione previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 riconosce ai soggetti riportati nel capitolo 3 i seguenti tipi di tutela:

- a) Tutela della riservatezza, che si estende anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l’identità del Segnalante e degli altri soggetti di cui a capitolo 3;
- b) Tutela da eventuali ritorsioni: il decreto prevede il divieto di ritorsione. Per l’applicazione della tutela è necessario che: 1) ci sia una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione del decreto; 2) la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata secondo le disposizioni del decreto; 3) ci sia un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite. La tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
- c) Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche.

7 RESPONSABILITA’ DEL WHISTLEBLOWER

La presente policy lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

L'art. 16, comma 3, stabilisce che la tutela non è più garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, e alla persona Segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

8 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Oltre a prevedere la più ampia diffusione del presente documento anche attraverso la sua affissione delle bacheche presso le singole strutture, la CIA promuove un'attività di sensibilizzazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti.

9 RISERVATEZZA, GESTIONE DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti il legislatore ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali. Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, organi o organismi dell'UE deve inoltre avvenire in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

L'azienda si impegna a rispettare i principi previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, con particolare riferimento a:

- a) Rispetto dei principi di:
 - Trasparenza, fornendo un'adeguata informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR e le ulteriori informazioni necessarie;
 - Limitazione della finalità, non trattando le segnalazioni oltre quanto necessario per dare un adeguato seguito alle stesse;
 - Minimizzazione dei dati, non trattando i dati manifestamente inutili e, qualora raccolti accidentalmente, provvedendo a cancellarli;
 - Limitazione della conservazione, prevedendo che le segnalazioni e la relativa documentazione sia conservata per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre cinque anni dall'esito della procedura;
 - Integrità e riservatezza, prevedendo idonee misure di sicurezza.
- b) Esecuzione di una valutazione di impatto per l'utilizzo della piattaforma informatica
- c) Individuazione dei ruoli dei soggetti attivi di trattamento, sia in riferimento al responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR che ai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 29 GDPR;
- d) Adeguata formazione e informazione in materia di trattamento dei dati personali.

10 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia al D.Lgs. 24/2023.